CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 121

Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

a) l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata;

b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Puo' essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto. L'IVASS, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 30 giugno 2015, non più in vigore dal 1 luglio 2018 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	IX — Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
Capo	III — Regole di comportamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-121-informazione-precontrattuale-in-caso-di-vendita-a-distanza/versione/35

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it